

TI_GERICHTE 52.2005.193 vom 13. September 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.193

FR: TI_GERICHTE 52.2005.193 du 13 septembre 2005

IT: TI_GERICHTE 52.2005.193 del 13 settembre 2005

Regeste

revoca di sicurezza della licenza di condurre per inidoneità a causa d'alcolismo. Le analisi del sangue ed il rapporto del perito del centro di cura dell'alcolismo convergono nella direzione che il ricorrente consuma alcol in modo eccessivo, rendendolo inidoneo a condurre con sicurezza

Erwägungen

E. 2

CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente

La segretaria

E. 2.1

In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.), ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e n LCStr alle revoche della licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e v LCStr. Siccome detta modifica si applica soltanto a coloro che commettono un'infrazione alle norme sulla circolazione stradale dopo la sua entrata in vigore (STF del 24 giugno 2005, 6A.24/2005/pai), le fattispecie realizzatesi antecedentemente al 31 dicembre 2004 vanno a contrario esaminate alla luce del vecchio diritto (cpv. 1).

E. 2.2

In base al diritto previgente applicabile al caso in oggetto, la licenza di condurre è obbligatoriamente revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b vLCStr). La revoca della licenza a scopo di sicurezza è ordinata se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 vOAC). Essa serve a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei (art. 32 cpv. 1 vOAC). Fissata imperativamente per una durata indeterminata, la revoca di sicurezza deve essere accompagnata da un periodo di prova che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis e cpv. 3 vLCStr e 33 cpv. 1 vOAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 vLCStr). Si tratta infatti di un periodo minimo ed assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno durante un

periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per permettere all'interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace. La durata del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., n. 2202 segg.). L'autorità cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una valutazione globale dei vari elementi per operare un pronostico il più sicuro possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).

E. 2.3

La revoca della licenza di condurre fondata sugli art. 16 cpv. 1 e 3 lett. b e 17 cpv. 1bis vLCStr suppone l'esistenza di una dipendenza. La dipendenza dall'alcol è ammessa se la persona interessata consuma regolarmente delle quantità di alcol tali da ridurre la sua abilità alla guida e si rivela incapace di controllare quest'abitudine. La dipendenza deve essere tale che l'interessato presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di porsi al volante di un veicolo in uno stato che non consente più di assicurare la sicurezza della circolazione stradale (DTF 127 II 136 consid. 3c.) La nozione di dipendenza contemplata dal diritto della circolazione stradale differisce pertanto da quella medica di dipendenza da bevande alcoliche, e consente di allontanare dal traffico stradale le persone che abusano di sostanze alcoliche e che semplicemente rischiano di diventare dipendenti (DTF 129 II 82 = JDT 2003 I pag. 444). In altre parole, è il rischio connesso al consumo di sostanze alcoliche che giustifica la misura di revoca. Un consumo sporadico non esclude pertanto la possibilità per l'autorità di procedere ad una sanzione conformemente agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c vLCStr. Decisivo è stabilire l'esistenza di una dedizione al bere tale da compromettere l'attitudine alla guida del conducente e da costituire un concreto rischio che in futuro egli possa nuovamente porsi alla guida di un veicolo in tale stato. 3. 3.1. Sia la Sezione della circolazione sia il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di condurre sul rapporto 28 marzo 2005 allestito dallo psicologo _____, perito del centro di cura dell'alcolismo _____. Questa perizia dipinge il ricorrente, anche se occasionalmente, come un consumatore problematico d'alcol, che appare sopportare bene l'alcol e che è incapace d'affrontare e di capire la gravità della situazione che si è creata a dipendenza dei fatti occorsi il 21 novembre 2004. 3.2. A dispetto delle lamentele espresse dal ricorrente, la documentazione agli atti non permette di scostarsi dalle precedenti risoluzioni. Il perito incaricato ha avuto un colloquio personale con l'interessato, ripercorrendo i fatti all'origine della misura amministrativa adottata dalle autorità inferiori, come pure le circostanze personali esistenti in quel frangente, quali lo stato di depressione in cui versava, apparentemente dovuto a questioni familiari. L'esperto ha evidenziato un'assenza quasi totale di problematizzazione del suo potus, che connota l'insorgente come una persona veramente incosciente, oppure assolutamente acritica o incapace di affrontare la realtà oggettiva. Nella compilazione di un test, egli ha infatti affermato di non aver mai fatto uso eccessivo di bevande alcoliche, dimenticando quindi tanto il primo ritiro della patente per ebbrietà del 1999, quanto quello qui in discussione. Anche nell'indicazione dei quantitativi d'alcol che assume abitualmente, il ricorrente non appare totalmente credibile. Al medico curante dr. _____ che l'ha in cura da 7-8 anni e che l'ha visitato nel gennaio 2005, RI 1 ha detto di consumare 1-2 bicchieri di vino al giorno, mentre al perito ha dichiarato che

avrebbe bevuto quasi esclusivamente a cena, 2-3 bicchieri di vino, non quotidianamente. Non avrebbe mai avuto alcun periodo di consumo aumentato. Inoltre, a mente del perito, il quantitativo d'alcol che l'interessato ha dichiarato d'aver ingerito il 21 novembre 2004 (almeno 11 dl di vino) non appare verosimile, non trovando riscontro nelle concentrazioni alcolemiche rilevate con l'analisi del sangue. Il quantitativo assunto quel giorno era sicuramente maggiore e questo fatto si scontra tanto con le affermazioni del ricorrente stesso, quanto con il parere del suo medico curante. Nel certificato 27 gennaio 2005 quest'ultimo ha infatti segnalato un consumo alcolico ammesso come modesto in assenza di stigmate correlabili con l'uso/abuso alcolico. Oltre a questi elementi, che indicano una soglia non trascurabile di consumo etilico, vanno inoltre segnalati gli esiti degli esami ematici a cui il ricorrente si è sottoposto per disposizione della Sezione della circolazione. Il primo esame, ordinato a sorpresa dal perito di _____, è stato eseguito il 14 gennaio 2005 ed ha rivelato un valore delle CDT del 3.9%, definito chiaramente patologico dall'esperto, dato un valore limite compreso tra 2.6 e 3.0%. Il secondo prelievo, avvenuto il 25 del mese seguente, ha indicato un tenore di CDT con metodica HPLC dell'1.2%. Lo stesso valore è stato riscontrato nell'analisi del 14 aprile. Il successivo controllo (27 maggio) ha nuovamente dato un superamento del limite, con una CDT del 3.7%, come l'analisi del 10 giugno (CDT: 3.1%). L' esame del 5 luglio 2005 ha evidenziato una percentuale di CDT del 2.1. Infine, l'ultimo esame del 26 agosto ha indicato un valore di CDT del 2.5%. Su sette controlli, in almeno tre casi il consumo etilico è stato dunque comprovato da risultanze oggettive trascendenti nel patologico. Il fatto che più colpisce è che il ricorrente sapeva di essere sotto osservazione, sapeva che la revoca della licenza di condurre a titolo preventivo era dovuta ad una sospetta dedizione al bere e che questa circostanza sarebbe stata attentamente verificata dalla preposta autorità amministrativa. Con risoluzione 28 dicembre 2004 l'interessato era stato avvisato che avrebbe dovuto sottoporsi a degli accertamenti. Pure il perito di _____, durante il colloquio obbligatorio, l'aveva debitamente informato sulle conseguenze a cui andava incontro. La decisione di revoca 7 aprile 2005 è ancora più chiara: al termine di un periodo di almeno nove mesi, l'insorgente dovrà dimostrare la totale astinenza da bevande alcoliche, l'avvenuta disintossicazione e l'assenza di dipendenza psico-fisica. Malgrado tutti questi avvertimenti e raccomandazioni, il ricorrente non ha avuto la volontà di evitare consumi smodati di alcool. Prova ne sono gli elevati valori di CDT riscontrati proprio dopo aver ricevuto le predette raccomandazioni (3.1, 3.7 e 3.9%), che non fanno certo ben sperare. I quattro valori nella norma su cui il ricorrente basa la sua difesa - in particolare gli ultimi due, rilevati molto tempo dopo il momento della revoca - non bastano. Lo psicologo del traffico ha infatti osservato che le alcolemie riscontrate sono indicative di una tendenza, fosse davvero anche solo del tutto occasionale, a trascendere in modo pericoloso nel bere. Appare quindi essere un sintomo da non sottovalutare di una certa problematicità del suo potus. La sua evidentemente ottima sopportazione alcolemica, che ha fatto sì che effettivamente non si fosse sentito affatto ubriaco alla guida e che gli avrebbe altresì permesso di condurre per diversi chilometri senza problemi, risulta essere un ulteriore indizio qualificato. Notoriamente la sopportazione alcolemica deriva infatti esclusivamente dall'allenamento nel bere. L'esperto ritiene dunque che l'importanza degli eccessi in tali occasioni li rende però particolarmente problematici e la sopportazione alcolemica dimostrata suggerisce una certa pratica anamnestica. Si tratta quindi in sostanza in ogni caso perlomeno di un consumo alcolico problematico, che richiede la giusta considerazione e attenzione. Da queste certezze, sorge il giustificato sospetto che il ricorrente non riesca ancora a comprendere i reali rischi

connessi al suo stato e le reali finalità della misura impugnata, volta a fargli recuperare l'idoneità alla guida di cui è attualmente privo per abuso - sporadico, ma eccessivo e incontrollabile - di bevande alcoliche, al fine di non più costituire un pericolo per la sicurezza del traffico. Dall'esame della documentazione agli atti non emergono dunque motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dal ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Non è necessario effettuare ulteriori indagini. 3.3. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati che rendono l'insorgente inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo indeterminato va quindi confermato, così pure le condizioni di cui è corredato. La riammissione alla guida non prima del mese di dicembre 2005 ed il presupposto di dover superare un nuovo esame psico-tecnico per poter essere riammesso alla guida si avverano senz'altro giustificati. Date le circostanze, il presente giudizio appare comunque mite, ove solo si consideri che nel caso in cui fossero sussistite le premesse di una semplice revoca di ammonimento la durata del provvedimento avrebbe di gran lunga superato i 12 mesi, stante la recidiva specifica di cui si è reso autore il ricorrente. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1bis, cpv. 3 e 23 vLCStr; 30 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 vOAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.